



Prefettura di

- Ancona
- Ascoli Piceno
- Fermo
- Macerata
- Pesaro Urbino

Sede

Anci Marche

Sede

Associazioni di Categoria

Sede

Associazioni Dei Consumatori

Sede

Epc

Presidente Giunta regionale

Sede

Assessore Attività Produttive

Sede

Segretario Generale

Sede

Oggetto: Contributo interpretativo in materia di Attività produttive a seguito delle entrate in vigore degli ultimi DPCM del mese di novembre '20 – **Ancora Ulteriori Chiarimenti**

Con l'inserimento della regione Marche nella "Zona Arancione" alcune amministrazioni comunali ed associazioni di categoria chiedono ulteriore precisazione in merito a quanto segue:



### 1) Quesito

Con riferimento al DPCM del 3 novembre 2020 articolo 2 comma 4 lettera c) si chiede se possono tenere aperti i ristoranti che svolgono attività di mensa o catering continuativo sui base contrattuale. La risposta al quesito posto è di importanza per l'attività continuativa delle imprese soprattutto edile che lavorano nelle zone del sisma del 2016?

### 1) Risposta

La Regione Marche è stata inserita nella zona arancione e pertanto tutti gli esercizi di somministrazione (ristoranti, bar, pizzerie anche di tipo artigianali, paninerie, ecc ) devono restare **chiusi 7 giorni su 7**.

Poiché il DPCM stabilisce che continuano ad essere consentite **le attività di mensa e di catering continuativo su base contrattuale**.

#### Fatto alvo diversa interpretazione ministeriale si ritiene quanto segue:

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si ribadisce deve essere chiusa al pubblico sette giorni su sette.
2. è possibile, tuttavia, che il ristorante possa svolgere l'attività di mensa nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari a condizione che il ristoratore abbia sottoscritto **un contratto di somministrazione continuativo pasti con una azienda** che si trovi in loco per svolgere attività lavorativa. Il contratto di somministrazione deve stabilire giorni, orari, termine e modalità. L'attività di somministrazione dei pasti deve avvenire nel rispetto dei protocolli di sicurezza approvati dalla regione Marche

### 2) Quesito

Il DPCM del 3 novembre stabilisce che nelle zone arancioni è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, **per situazioni di necessità** o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Alla luce di questa disposizione e considerato che in altre regioni italiane le prefetture hanno già dato questa opportunità si chiede se è concepibile inserire nel concetto di "situazione di **necessità**" la possibilità dello spostamento nel comune limitrofo per usufruire **di servizi alla persona come parrucchiere, estetista ecc**

### 2) Risposta

Nell'area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all'interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, **situazioni di necessità**, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all'ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).

## Questo ufficio facendo riferimento:

- **alla faq della presidenza del consiglio dei ministri** che così recita *"Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati"*
- alle interpretazioni date da alcune prefetture vedasi a tal proposito la circolare del prefetto di Brescia del 12 novembre 2020 che concede la possibilità di recarsi anche presso un esercizio ubicato al di fuori del comune di residenza a condizione che i suddetti professionisti assicurino l'afflusso contingentato della clientela



REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE  
PF Credito Cooperative  
Commercio e Tutela dei Consumatori

**Ritiene che nel rispetto dei protocolli di sicurezza approvati dalla regione Marche, fatto salvo interpretazioni diverse da parte della Presidenza del consiglio dei Ministri, sia possibile lo spostamento presso un esercizio ubicato in un comune limitrofo per l'attività di servizi alla persona**

Il dirigente  
Dott. Pietro Talarico